



## COMUNE DI TRANI

*Commissario ad acta Sentenza Tar Puglia –Bari n. 838/2017*

### DELIBERAZIONE N. 3 DEL 6/02/2019

**Esecuzione Sentenza del TAR Puglia-Bari, Sezione III, n. 833/2016 del 01/07/2016, relativa al ricorso proposto da Nicola Innino in proprio e quale legale rapp.te dell'omonima Ditta Individuale contro Comune di Trani – Variante puntuale al P.U.G.: Atto di formalizzazione della proposta di variante ai fini VAS per la registrazione di cui al R.R. Puglia n. 18/2013.**

#### IL COMMISSARIO AD ACTA

L'anno **DUEMILADICIANOVE**, il giorno **SEI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **13,00**, nella sede municipale del Comune di **TRANI**, l'ing. Vincenzo **GUERRA**, Dirigente del Settore "Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del suolo" della Provincia di Barletta Andria Trani, nominato Commissario ad acta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione III, con Sentenza n. 838/2017 del 20/07/2017 per l'esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 1° luglio 2016, n. 833, in accoglimento del ricorso n. 365/2017 proposto da Nicola Innino in proprio e quale legale rapp.te dell'omonima Ditta Individuale, rappresentato e difeso dagli Avv. Silvio Capano e Michele Cascione, elett.te domiciliato presso quest'ultimo in Bari al viale Pasteur n. 2, contro il Comune di Trani, in persona del sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso l'Avv. Giovanni Caponio in Bari alla via S. Lioce n. 52, per provvedere, in caso di persistente inadempienza del Comune di Trani nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della sentenza n. 838/2017, all'integrale esecuzione della medesima in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente entro l'ulteriore termine di novanta giorni in relazione all'istanza presentata nel giugno 2014 (seguita da una diffida ad adempiere pervenuta al Comune il 26/05/15), avente ad oggetto il rilascio di un permesso di costruire relativo alla costruzione di un fabbricato per civili abitazioni sito in Via Istria, in esecuzione del mandato conferitogli, giusta successive ordinanze del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 1° marzo 2018, n. 283 e 26 ottobre 2018, n. 1387, con l'assistenza del Dott. Francesco Angelo Lazzaro, Segretario Generale del Comune di Trani, ha adottato il seguente provvedimento:

**PREMESSO** che

1.1 con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 22/01/2019 si stabiliva, tra l'altro, quanto di seguito riportato:

3. *di modificare ed integrare per l'effetto la precedente deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22/01/2018 nel senso di confermare la procedibilità, per le aree identificate catastalmente al foglio n. 25/A del Comune di Trani, particelle catastali n. 1108 e n. 1865, nella parte già destinata nel P.U.G. a Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad), la destinazione urbanistica corrispondente alla Zona B/26 "Zona residenziale di completamento B", disciplinata dall'art. 6.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.U.G. di Trani, nell'ambito della quale è consentito l'intervento edilizio diretto, con finalità e con indici e parametri fissati dal predetto art. 6.03, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative:*

- *Unità operativa minima Um (al fine di rendere la struttura urbana con caratteristiche formali e caratteristiche funzionali accettabili, e consentire conseguentemente l'intervento di completamento) = area del proponente avente titolo al lordo delle aree per la formazione di un raccordo fra Via Istria e Corso Manzoni in prosecuzione della Via Vittorio Veneto e di un collegamento fra la strada ad ampliarsi e lo stesso Corso Manzoni, costeggiando la recinzione della Scuola Media E. Baldassarre, il tutto secondo gli allineamenti esistenti, con conseguente cessione gratuita delle aree e realizzazione a scomputo delle relative urbanizzazioni = Sf;*
- *Altezza degli edifici: non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti nell'ambito della zona omogenea B/26;*
- *Aree per urbanizzazione secondaria, Aus = > 18 mq ogni 100 mc del volume previsto (Vr);*
- *Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza;*
- *Strumento attuativo: permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis del D.P.R. n. 380/01, che fissi in capo del richiedente gli obblighi innanzi puntualizzati.*

4. *di stabilire che, sulla base del presente atto, la Ditta Innino verrà incaricata di predisporre, a propria cura e spese, fatta salva per queste ultime ogni diversa determinazione del T.A.R. Puglia – Bari, la documentazione necessaria all'adozione della variante al P.U.G. e quant'altro necessario:*

- *all'effettuazione della procedura di registrazione disciplinata al comma 7.4 del ridetto art. 7 del R.R. n. 18/2013;*
- *all'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96, comma 1, lett. c), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R.*

1.2 con nota PEC dello scrivente datata 24/01/2019, si inviava la richiesta alla Ditta Innino di predisporre, a propria cura e spese, fatta salva per queste ultime ogni diversa determinazione del T.A.R. Puglia – Bari, la documentazione necessaria all'adozione della variante al P.U.G. e quant'altro necessario secondo quanto previsto al punto 4 della ridetta deliberazione n. 2 del 22/01/2019;

1.3 con nota acquisita in atti al prot. n. 4709 del 05/02/2019, la Ditta Innino faceva pervenire la documentazione richiesta, composta dagli elaborati scritto grafici di seguito elencati:

- Relazione Generale
- Relazione Paesaggistica
- Relazione Geologica
- Relazione Geofisica
- Rapporto Ambientale Preliminare

comunale, allegando i documenti necessari allo svolgimento dell'eventuale verifica da parte dell'autorità competente, così individuati:

- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
  - elaborati del piano urbanistico comunale;
  - eventuali contributi, pareri e osservazioni pertinenti al piano urbanistico comunale, già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
- 3.4 all'art. 7.5 del Regolamento è altresì disposto che “la registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS è svolta precedentemente all'adozione del piano urbanistico comunale [...] e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione”;
- 3.5 la predetta comunicazione è effettuata dall'Autorità procedente esclusivamente per via telematica attraverso la pubblicazione sul portale V.A.S. della Regione Puglia, dando atto della conclusione della procedura di registrazione nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali;

#### **RILEVATO CHE:**


- 4.1 per la proposta di Variante in esame, in base all'asseverazione prodotta, ricorrono le condizioni di cui all'art.7.2 lettera d), e che pertanto è possibile attestare la sussistenza delle condizioni di esclusione delle procedure di V.A.S.;
- 4.2 necessita procedere alla comunicazione della predetta esclusione mediante la pubblicazione sul portale V.A.S. della Regione Puglia della presente Deliberazione, costituente atto di formalizzazione ed attestazione delle condizioni di esclusione, unitamente agli elaborati allegati trasmessi dalla Ditta Innino;
- 4.3 in forza della Sentenza n. 838/2017 del 20/07/2017 e delle successive ordinanze 1° marzo 2018, n. 283 e 26 ottobre 2018, n. 1387 del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, lo scrivente Commissario ad acta assume il ruolo di Autorità procedente cui compete anche il rilascio dell'attestazione di sussistenza e dell'atto di formalizzazione di cui al comma 7.4 dell'art.7 del Regolamento, che con il presente atto si rilasciano

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

per l'espletamento degli adempimenti e l'adozione dei provvedimenti amministrativi indicati in motivazione della sentenza n. 833/2016 dell'1/07/2016, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Terza - di Bari,

#### **DELIBERA**

1. di ritenere la premessa e gli atti ivi richiamati parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. di stabilire che la presente Deliberazione costituisce ATTO DI FORMALIZZAZIONE della proposta di Variante al Piano Urbanistico Generale del Comune di Trani in attuazione della sentenza del TAR PUGLIA - Bari, Sez. III, n. 833/2016;
3. di attestare, sulla base dell'asseverazione prodotta dal tecnico incaricato e riportata in allegato I al “Rapporto Ambientale Preliminare”, le condizioni di sussistenza di esclusione dalle procedure di V.A.S. per la proposta di Variante puntuale del P.U.G del Comune di Trani, così come esplicitate nella nota in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di procedere alla comunicazione della predetta esclusione mediante la pubblicazione per via telematica sul portale V.A.S. della Regione Puglia della presente deliberazione e degli elaborati allegati trasmessi con nota assunta al prot. n. 4709 del 05/02/2019 dalla Ditta Innino, di seguito riportati:




- Atlante Cartografico;
- 1.4 All'interno dell'elaborato "Rapporto Ambientale Preliminare" relativo alla proposta di Variante, è presente in Allegato I, apposita asseverazione da parte del tecnico incaricato rappresentante che per la stessa ricorrono le condizioni previste all'art. 7.2 lett. d) del "Regolamento Regionale n.18 del 09/10/2013" di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica concernente piani e programmi urbanistici comunali", per l'esclusione della proposta di Variante dal procedimento di VAS e più specificatamente che la stessa:
- non deriva dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui all'art. 15 della L.R. n. 6/1979 e s.m.i., all'art. 51 della L.R. n. 56/80 e s.m.i., o all'art. 14 della L.R. n. 20/2001;
  - non deve essere sottoposta alla valutazione d'incidenza - livello II "valutazione appropriata";
  - non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" del vigente P.U.G.;
  - non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
  - non comporta ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m<sup>3</sup>;

#### **DATO ATTO che:**

- 2.1 la Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 – "Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica", dispone che sono sottoposti a V.A.S., secondo le disposizioni della stessa legge, i piani o i programmi la cui approvazione compete alle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, i cui provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa V.A.S., ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della Legge;
- 2.2 il predetto Regolamento n.18 del 09/10/2013 di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44, ha disciplinato i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) e verifica assoggettabilità a VAS di piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale o della destinazione d'uso dei suoli, per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- 3.1 All'art. 7 del Regolamento, è stata disciplinata la procedura per l'esclusione dalla VAS per i Piani Urbanistici Comunali che rispettano le specifiche condizioni contenute nel medesimo articolo in esito alla conclusione della procedura nello stesso previsto;
- 3.2 al comma 7.2, lettera d) dell'art.7 del predetto Regolamento, è disposto che "per i piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)" per i quali sussistono le specifiche condizioni di esclusione comprese nel relativo elenco numerato, si ritengono assolti gli adempimenti in materia di V.A.S. all'esito della conclusione della procedura disciplinata dall'art. 7.4";
- 3.3 al comma 7.4 è disposto pertanto per l'assolvimento di quanto sopra che, "ai fini della registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS [...] l'autorità procedente, trasmette all'autorità competente un'attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di V.A.S. per un determinato piano urbanistico
- 

- Relazione Generale
  - Relazione Paesaggistica
  - Relazione Geologica
  - Relazione Geofisica
  - Rapporto Ambientale Preliminare
  - Atlante Cartografico;
5. di disporre inoltre perché, la presente deliberazione immediatamente esecutiva sia pubblicata, nei termini di legge, all'Albo Pretorio on line del Comune.
6. di disporre, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del Comune di Trani, nella sezione Amministrazione trasparente (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <http://www.comune.trani.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La seduta termina alle ore 13,30.  
Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Francesco Angelo Lazzaro**



**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**Ing. Vincenzo Guerra**





## **COMUNE DI TRANI**

*Commissario ad acta Sentenza Tar Puglia –Bari n. 838/2017*

[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE PUGLIA**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**

**Via Gentile 52**

**70126 BARI**

**OGGETTO: Esecuzione Sentenza del TAR Puglia-Bari, Sezione III, n. 833/2016 del 01/07/2016, relativa al ricorso proposto da Nicola Innino in proprio e quale legale rapp.te dell'omonima Ditta Individuale contro Comune di Trani – Variante puntuale al P.U.G.: PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DI CUI AL R.R. PUGLIA N. 18/2013.**

**AUTORITÀ PROCEDENTE: Commissario ad acta Comune di Trani, ing. Vincenzo Guerra**

In riferimento alla Procedura di Registrazione di cui al R.R. Puglia n. 18/2013, per la quale lo scrivente Commissario ad acta assume il ruolo di Autorità procedente in forza della Sentenza n. 838/2017 del 20/07/2017 e delle successive ordinanze 1° marzo 2018, n. 283 e 26 ottobre 2018, n. 1387 del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, con la presente si richiede la relativa attivazione.

La variante puntuale al P.U.G. consiste nell'attribuire alle aree individuate catastalmente al foglio 25/A del Comune di Trani, particelle catastali 1108 e 1865, della superficie complessiva di mq. 1.479, la destinazione urbanistica corrispondente alla "Zona residenziale di completamento B" per un corrispondente volume massimo di mc 8.874, oltre alle aree a standard previste dal D.M. n. 1444/68.

La documentazione che costituisce la proposta di variante è composta dagli elaborati scritto grafici di seguito elencati:

- Relazione Generale
- Relazione Paesaggistica
- Relazione Geologica
- Relazione Geofisica
- Rapporto Ambientale Preliminare
- Atlante Cartografico;

In applicazione del Regolamento Regionale 9.10.2013, n. 18 di attuazione della legge regionale n. 44/2012, sulla base dell'asseverazione prodotta dal tecnico incaricato, riportata in allegato I al "Rapporto Ambientale Preliminare", si attesta ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, lettera d), la sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di V.A.S. per la proposta di Variante puntuale del P.U.G del Comune di Trani, poiché:

1. Interessa una superficie complessiva di 1.479,00 mq inferiore a 10.000,00 mq;
2. Comporta nuova edificazione residenziale per massimo 8.874,00 mc, inferiore a 10.000,00 mc.

Per le finalità di cui al Regolamento Regionale 9.10.2013, n. 18 ed in applicazione dell'art. 7, comma 7.4, allega alla presente attestazione la documentazione di seguito elencata:

- Deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 6/02/2019 recante “Esecuzione Sentenza del TAR Puglia-Bari, Sezione III, n. 833/2016 del 01/07/2016, relativa al ricorso proposto da Nicola Innino in proprio e quale legale rapp.te dell'omonima Ditta Individuale contro Comune di Trani – Variante puntuale al P.U.G.: Atto di formalizzazione della proposta di variante ai fini VAS per la registrazione di cui al R.R. Puglia n. 18/2013”;
- Relazione Generale
- Relazione Paesaggistica
- Relazione Geologica
- Relazione Geofidica
- Rapporto Ambientale Preliminare
- Atlante Cartografico;

Cordialità.

Il Commissario ad acta  
(Ing. Vincenzo GUERRA)

